



***LE PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE DEGLI ISCRITTI
ALLA CASSA TRATTAMENTI
PENSIONISTICI DELLO
STATO***

"LINEE GUIDA"

Via Resuttana, 360 – 90146 PALERMO – tel. 091.6782111 fax 091.512676
www.inpdap.gov.it – e-mail PaDirezione@inpdap.gov.it PaUrp@inpdap.gov.it
Ricevimento del pubblico: lun mer ven 9.00-12.00, mar gio 15.00-16.30

PRESENTAZIONE

Da diversi anni ormai gli Istituti scolastici, in veste di enti datori di lavoro, sono interlocutori diretti dell'I.N.P.D.A.P. per la definizione di molteplici prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Da ciò l'esigenza, diffusamente avvertita, di fornire al personale amministrativo delle scuole strumenti conoscitivi adeguati ad acquisire una padronanza e un continuo aggiornamento sul quadro normativo fondamentale che regola tali procedimenti.

Per venire incontro a tale esigenza, la Direzione Provinciale I.N.P.D.A.P. di Palermo, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Provinciale, ha organizzato nel mese di maggio 2010 un ciclo di incontri di formazione e approfondimento sul tema della «Valutazione di periodi e servizi ai fini pensionistici», che ha avuto come destinatarie, nell'ambito di otto giornate tenutesi sia a Palermo che in provincia (Cefalù, Partinico, Bagheria), tutte le scuole sul territorio provinciale.

Di questa esperienza seminariale, che ha saputo suscitare un interesse perfino superiore alle aspettative, è frutto il presente manuale, nato dalla raccolta e dal riordino dei materiali didattici utilizzati durante gli incontri. Senza pretese di esaustività, il testo (curato dalla stessa dr.ssa Salvatrice Noto cui è stata affidata la gestione degli aspetti formativi dell'iniziativa) si propone come un riepilogo ragionato degli argomenti affrontati durante il corso, e al tempo stesso come un prontuario di facile consultazione destinato a dirimere i dubbi che più frequentemente possono affacciarsi alla mente dell'operatore amministrativo del settore scuola, aiutandolo a orientarsi in una materia sicuramente complessa e in continua evoluzione.

Passando sommariamente in rassegna l'intera gamma delle prestazioni erogate dall'I.N.P.D.A.P. per il riconoscimento di periodi e servizi utili ai fini pensionistici (computo, riscatti, ricongiunzioni, valutazione astensione per maternità, costituzione della posizione assicurativa all'I.N.P.S., totalizzazione, contribuzione volontaria, etc.), queste «Linee guida» intendono fornire un supporto pratico ed essenziale per ricostruire il vigente quadro normativo in materia, con l'indicazione puntuale e aggiornata dei riferimenti legislativi e delle circolari I.N.P.D.A.P. o ministeriali rilevanti.

Si tratta, in definitiva, del complemento finale di una iniziativa di collaborazione tra pubbliche amministrazioni che si spera densa di ricadute positive e – grazie anche agli spunti emersi e alle indicazioni raccolte – auspicabilmente feconda di ulteriori seguiti in futuro.

IL DIRIGENTE
(dr. Orazio Fabio Basiricò)



CIRCOLARE MINISTERIALE N.234 DEL 19/10/2000

La presente circolare dispone che le domande di riscatto e/o computo, di ricongiunzione, di cui alle leggi 29/79, 45/90 e di sistemazione contributiva di cui all'art. 142-comma 2- del T.U. 29/12/1973, n. 1092, presentate entro il **31 agosto 2000** dal personale del comparto scuola, devono essere definite con appositi provvedimenti dal Provveditorato agli Studi secondo quanto previsto dalla circolare n.213/2000.

Invece per le istanze presentate dal **1° settembre 2000** in poi, dirette all'applicazione degli istituti di riconoscimento suindicati, la competenza alla loro definizione è delle sedi periferiche dell'INPDAP.

A tal proposito si rammenta che, con **informativa Inpdap n.27 dell'11/03/2002**, sono state indicate le modalità operative per l'istruttoria delle pratiche di riscatto e/o computo e di ricongiunzione presentate dal personale del comparto scuola per la valutazione di servizi e/o periodi progressi ai fini del trattamento di quiescenza.

A seguito di accordi intervenuti con il M.I.U.R., si è ritenuto opportuno acquisire i dati relativi al servizio e alle retribuzioni del personale scolastico attraverso il prospetto delle posizioni giuridico-economiche desunte dallo "**stato di servizio**".

LA DICHIARAZIONE DEI SERVIZI PRE-RUOLO

Per l'erogazione di tutte le prestazioni pensionistiche da parte dell'Inpdap, e' necessario che alle istanze sia allegata la dichiarazione dei servizi pre-ruolo.

L'art. 145 del d.p.r. 29.12.1973 n.1092 prescrive l'obbligo gravante su tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dichiarare tutti i servizi pre-ruolo valutabili ex se o a domanda ai fini del trattamento pensionistico.

All'atto dell'assunzione in servizio, il dipendente statale e' tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato (statali con tutte le qualifiche, presso enti locali, privati, ecc) compreso il servizio militare e il diploma di laurea.

La dichiarazione e' obbligatoria anche in mancanza di servizi pre-ruolo.

N.B. La trasmissione della sola dichiarazione dei servizi pre-ruolo non equivale ad istanza di riconoscimento di periodi e/o servizi.

Tale richiesta si esplicita per espressa manifestazione di volontà dell'iscritto, mediante domanda su carta semplice, o utilizzando la modulistica INPDAP che potrete trovare sul sito: www.inpdap.it

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

CIRCOLARE INPDAP N.38 DEL 11/06/2004

Gli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Amministrazioni statali, cessati per motivi diversi dai limiti di età, possono, come è noto, esercitare la facoltà di riscatto e/o computo di periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (ad esclusione della domanda di ricongiunzione che deve essere presentata entro il collocamento a riposo).

Qualora detto personale cessi per limiti di età, la domanda di computo o riscatto deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza (*art. 147 d.p.r. n. 1092/73*).

Nel caso di decesso in servizio, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo o riscatto dei servizi e periodi, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dello invito dell'ufficio.

Si precisa che lo stesso D.P.R. individua espressamente le tipologie di servizi o titoli di studio ammessi a computo (articoli 11 e 12) ovvero al riscatto mediante pagamento di un onere (articoli 13 e 14).

Oltre a tali casistiche disciplinate dal DPR 1092/73, altre norme hanno previsto fattispecie diverse di riscatto come, ad esempio, i decreti legislativi n. 564/1996 e n. 184/1997.

Tali decreti, emanati in attuazione di apposita delega conferita dalla legge n.335/1995 nell'ottica di un'armonizzazione di diversi istituti giuridici, hanno disciplinato, fra l'altro, la valorizzazione ai fini pensionistici, mediante l'istituto del riscatto, di ulteriori periodi o servizi non coperti da contribuzione.

Va ricordato che, per queste tipologie di riscatto, gli stessi decreti hanno espressamente previsto nuovi criteri di calcolo per la determinazione del relativo onere (art. 13 legge n. 1338/1962), mentre non hanno indicato alcun iter procedurale per la presentazione delle relative istanze, né hanno rin-

viato a quanto già previsto in merito dal citato articolo 147 del richiamato Testo unico n.1092/1973.

Si tratta, pertanto, di tipologie di riscatto innovative dell'ordinamento pensionistico dei pubblici dipendenti, rispondenti alla logica di ridurre la disparità e la frammentazione delle discipline esistenti tra i diversi regimi previdenziali, nonché di uniformare le regole che disciplinano le varie forme di contribuzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare, tutte le istanze volte alla valorizzazione dei periodi o servizi riscattabili ai sensi dei citati decreti legislativi o di altre norme diverse dal citato DPR n. 1092/73, dovranno essere considerate utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di cessazione, purché presentate in attività di servizio e, comunque, entro novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla morte dell'iscritto.

In particolare, le nuove tipologie di riscatto ammesse a valutazione sono:

- ***i periodi di aspettativa*** di cui alla legge n.26/1980, come integrata dalla legge n. 333/1985, chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all'estero;
- ***i periodi successivi al 31 dicembre 1996***, nella misura massima di 3 anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o sospenda in base a norme di legge o di contratto;
- ***i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro*** in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei per periodi successivi al 31 dicembre 1996;
- ***i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa***, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico;
- ***i periodi lavorativi prestati all'estero*** presso Paesi non legati all'Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
- ***il diploma universitario***, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre;
- ***il diploma di laurea***;
- ***il diploma di specializzazione***;
- ***il dottorato di ricerca***, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;

- *i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità* collocata temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (ora congedo parentale previsto dall'articolo 35 del Dlgs n. 151/2001).

I predetti termini per la presentazione di domande di riscatto valgono, anche, per il diploma di laurea e per quello di specializzazione, ancorché titoli già previsti dal DPR n. 1092/1973, in quanto il Dlgs n. 184/1997 ha sostanzialmente innovato i requisiti per l'ammissibilità al riscatto prevedendo, per le domande presentate dal 12 luglio 1997, che i titoli di studio sopra indicati possono essere valorizzati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto, limitatamente al loro periodo di durata legale e sempreché sia stato conseguito il relativo titolo.

Restano fermi, per contro, i termini decadenziali previsti dall'articolo 147 del citato DPR n. 1092/1973 per le tipologie di computo e di riscatto già disciplinate dal medesimo Testo unico.

Per ultimo, si ravvisa l'esigenza di precisare che dal 09/09/2004 (*circolare INPDAP n. 55*), la data della domanda da prendere a base per il calcolo dell'onere di riscatto e/o ricongiunzione è quella di assunzione a protocollo della Sede provinciale o territoriale Inpdap.

A tal fine è necessario che il personale del comparto scuola trasmetta direttamente la domanda di riscatto o ricongiunzione sia alla Sede provinciale o territoriale Inpdap competente sia alla scuola di appartenenza.

Per le domande di valutazione dei servizi presentate a decorrere dal *1° settembre 2000* sino alla data della presente circolare, risultanti ancora giacenti presso le scuole di appartenenza, la data da considerare è quella di assunzione a protocollo presso le medesime scuole.

Le stesse scuole sono invitate a trasmettere, senza indugio, le eventuali predette domande ancora in esse giacenti alla Sede provinciale Inpdap competente alla trattazione della prestazione richiesta.

VARIABILI CHE INFLUENZANO L'ONERE DI UNA PRESTAZIONE

- Eta'
- Tipologia della prestazione
- Sesso
- Retribuzione
- Servizio utile alla data della domanda

Per servizio utile si intende:

- Il servizio effettivamente prestato (di ruolo e non di ruolo);
- Il servizio militare (utile ex se ai sensi dell'art.8 d.p.r. n.1092/73);
- I periodi di servizio prestati presso una delle quattro casse amministrative dall'Inpdap (C.P.I., C.P.U.G., C.P.D.E.L., C.P.S.) ricongiungibili gratuitamente ai sensi della L.523/54 o artt. 113-115 D.P.R. 1092/73;
- Periodi di iscrizione all'INPS o ad altre gestioni previdenziali previsti da specifiche disposizioni di legge (art.6 L.29/79);
- Periodi di studio e servizi già valutati o in corso di valutazione presso il Provveditorato agli Studi;

Cio' premesso, gli elementi necessari all'Inpdap per l'adozione di un decreto, relativo ad un'istanza presentata successivamente al 01/09/2000 sono:

- 1. Istanza;**
- 2. Dichiarazione dei servizi;**
- 3. Eventuali decreti volti alla valorizzazione di periodi e/o servizi ai fini pensionistici, emessi dal C.S.A. o eventuale autocertificazione dell'iscritto, in cui si dichiara se esiste presso il Provveditorato un'istanza precedente il 01/09/2000, volta alla valutazione di servizi e periodi;**
- 4. Certificati di servizio pre-ruolo ad uso pensione;**
- 5. Attestazione da parte dell'ente datore di lavoro delle retribuzioni percepite dal *01/01/1993*, (anche se l'iscritto non era di ruolo) fino alla data della domanda (vedi *informativa Inpdap n.26 del 13/05/2006*);**
- 6. Copia del foglio matricolare relativo al servizio militare, se personale di sesso maschile;**

Questi sono i documenti c.d. di "rito", indispensabili per tutte le prestazioni previdenziali erogate dall'Inpdap.

L'istituto si riserva di richiedere ulteriore documentazione, in base alla tipologia della prestazione richiesta.

SERVIZI VALUTABILI SENZA ALCUNA DOMANDA

1. *Tutti i periodi di servizio pre-ruolo prestati fino al 31/12/1995 con ritenuta in conto entrate del tesoro e dal 01/01/1996 con ritenuta C.T.P.S.;*

Nota: Dal 01/01/1988 anche il personale supplente delle scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica è assoggettato alla ritenuta in C.E.T. e dal 01/01/1996 alla C.T.P.S. (*art.24 comma 15 L. N.67/88*)

2. *L'intero periodo di servizio militare di leva;*

La valutazione di tali periodi sul trattamento pensionistico, potrà avvenire solo con la presentazione all'Amministrazione di appartenenza dei seguenti documenti:

- foglio matricolare, per il servizio militare;
- certificati di servizio ad uso pensione, per il servizio pre- ruolo utile ex se.

Nota: Si precisa che per il personale proveniente da un Ente Locale, transitato nei ruoli dello Stato ai sensi della Legge n.124/99 è necessario presentare istanza di valutazione per il servizio militare di leva, ai sensi della L.241/91.

Servizio civile: Per la valorizzazione dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, vedasi *nota operativa Inpdap n.24 del 07 maggio 2009*.

3. Periodi di aspettative senza assegni per:

3.1 *dottorato di ricerca:*

Il pubblico dipendente **ammesso ai corsi di dottorato di ricerca** è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio

senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario è **utile** ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3.2 borse di studio Art 6 comma 7 legge 398/89

Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

4. Periodi ricongiungibili gratuitamente ai sensi dell'art.113 D.P.R. 1092/73

Tutti i servizi prestati con iscrizione in più Casse gestite dall'Inpdap si ricongiungono ai fini di un unico trattamento di quiescenza.

Le norme che saranno applicate per la determinazione del trattamento finale sono quelle della Cassa dove il dipendente era iscritto alla data di cessazione.

La ricongiunzione avviene d'ufficio se non è stato già liquidato trattamento di quiescenza, altrimenti la domanda deve essere prodotta entro 6 mesi dall'inizio della nuova iscrizione, ovvero dalla notifica del provvedimento di pensione, previa rifusione di quanto percepito.

Nota: Tale ricongiunzione interessa principalmente il personale transitato allo Stato ai sensi della Legge n.124/99 per il servizio prestato presso l'Ente locale di provenienza.

SERVIZI VALUTABILI A DOMANDA

- **COMPUTO** dei servizi pre-ruolo c/o Amministrazioni Statali ed Enti Pubblici, nonché quelli che hanno costituito titolo per l'inquadramento ai sensi degli artt. 11-12-15 D.P.R. 1092/73;
- **RISCATTO** di servizi e periodi ai sensi del D.P.R. 1092/73, D. Lgs 564/96, D. Lgs 184/97;
- **ASTENSIONE** facoltativa e obbligatoria dal lavoro, in seguito all'evento maternità ai sensi degli artt.25 e 35 del D. Lgs 151/2001;
- **RICONGIUNZIONE** di periodi coperti da contribuzione presso altre gestioni previdenziali ai sensi degli artt. 2 e 6 L.29/79 e della L.45/90;
- **TOTALIZZAZIONE** dei periodi lavorativi prestati all'estero (Reg. CE n.1606/98) o dei periodi assicurativi italiani presenti in altre gestioni previdenziali (L.388/2000);
Altre tipologie di prestazioni per le quali necessita la presentazione dell'istanza sono:
- **COSTITUZIONE** di posizione assicurativa c/o l'INPS ai sensi della L.322/58;
- **RICONGIUNZIONI IN USCITA**: riguardano il trasferimento della contribuzione INPDAP verso altre gestioni previdenziali;
- **PROSECUZIONE VOLONTARIA** nella stessa gestione pensionistica di appartenenza.

TERMINI DI ACCETTAZIONE DEI DECRETI CON ONERE A CARICO DEL RICHIEDENTE

Istanze presentate dal 01/09/2000 al 05/12/2000:

- **pagamento in unica soluzione:** entro 1 anno dalla notifica del decreto;
- **pagamento rateizzato:** entro 3 mesi dalla notifica

La mancata accettazione dell'onere mediante il pagamento rateale o il mancato versamento in unica soluzione entro i suddetti termini, comporta la decadenza del provvedimento di riscatto o di ricongiunzione.

N.B. Per le ricongiunzioni onerose, si potrebbe verificare il caso che i contributi previdenziali coprano interamente l'onere del trasferimento. In questo caso anche se **nessun onere** è a carico dell'iscritto, è comunque obbligatoria l'accettazione entro 1 anno dalla notifica del provvedimento, pena la decadenza del decreto.

Istanze presentate successivamente al 06/12/2000

Gli iscritti o i loro superstiti, entro il termine di 90gg. dalla data di notifica del provvedimento di riscatto o ricongiunzione, possono effettuare il pagamento del relativo contributo in unica soluzione o possono rinunciare al provvedimento inviando una espressa dichiarazione in tal senso alla Sede provinciale Inpdap competente.

Silenzio-assenso: decorso tale termine il decreto si intenderà tacitamente accettato e l'INPDAP comunicherà direttamente alla Direzione Provinciale Servizi Vari del Tesoro l'importo delle trattenute mensili, il numero delle rate e la relativa decorrenza della prestazione.

Si precisa, infine, che per le partite stipendiali del personale supplente temporaneo del comparto scuola gestite direttamente dalle singole istituzioni scolastiche, sono quest'ultime che provvedono, perdurando il rapporto di impiego, ad effettuare le trattenute mensili derivanti da provvedimenti di riscatto e/o di ricongiunzione.

Al termine dell'incarico, l'istituzione scolastica dovrà comunicare alle Sede Inpdap competente, la cessazione dal servizio ed il numero delle rate mensili effettivamente trattenute. Sarà cura della stessa Sede determinare l'importo del residuo debito e notificarlo all'interessato il quale, entro novanta giorni dalla comunicazione, dovrà versare tale importo in un'unica soluzione sul c/c postale intestato alla Sede provinciale o territoriale Inpdap competente - Cassa trattamenti pensionistici statali. *(circolare Inpdap n.55 del 09/09/2004)*

A differenza della ricongiunzione, per il riscatto è prevista l'accettazione parziale del periodo valutato. Ciò comporterà una rideeterminazione dell'onere, in misura proporzionale al periodo che si intende riscattare.

IL COMPUTO

L'istituto del computo è proprio della normativa previdenziale prevista per i dipendenti dello Stato.

Si sostanzia, in pratica, nel riconoscimento e nella valorizzazione sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione, di periodi di lavoro prestati presso lo Stato o altri Enti pubblici, la cui contribuzione è stata versata presso l'Inps o altre Gestioni.

ART.11 DPR 1092/73

Cosa consente

La computabilità gratuita dei servizi resi allo Stato con iscrizione Inps.

Destinatari

Tutti i dipendenti delle Amministrazioni Statali

Come si ottiene la prestazione

Il riconoscimento avviene su istanza dell'iscritto che deve essere presentata nei seguenti termini:

- **cessazione per limiti di età:** almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età; qualora il dipendente chieda il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite, la domanda si considera tempestiva, se presentata entro 2 anni dall'effettiva cessazione.
- **Nel caso di decesso in servizio del dipendente,** anche se incorso nella decadenza di cui al primo punto, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di 90gg. dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.

La valorizzazione di tali periodi comporta il trasferimento dei contributi dall'Inps allo Stato, qualora gli stessi contributi non abbiano determinato o concorso a determinare una prestazione pensionistica presso l'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps.

Nell'ipotesi in cui per i servizi prestati allo Stato non risulti versata contribuzione all'Inps, gli stessi periodi di servizio possono essere ammessi a riscatto.

Nota: In quest'ultimo caso l'iscritto, quando riceverà il provvedimento di valutazione, potrà decidere di accettare limitatamente al periodo computato e rinunciare a quello ammesso a riscatto.

ART.12 DPR 1092/73

Cosa consente

La computabilità gratuita dei servizi resi presso gli Enti Pubblici in genere allo Stato con iscrizione Inps, per determinare la pensione statale.

Destinatari

Tutti i dipendenti delle Amministrazioni Statali

Come si ottiene la prestazione

Con le stesse modalità dell'art.11

Nota: Una notevole differenza rispetto all'art.11 consiste nel fatto che l'istituto del riscatto non risulta applicabile a situazioni di periodi di servizio pre-ruolo resi presso Enti Pubblici ***privi di copertura assicurativa***.

Pertanto, il servizio reso presso il **Patronato Scolastico** (Ente locale territoriale) non coperto da contribuzione INPS risulta possibile solo previa regolarizzazione, da parte dell'interessato all'Inps, della contribuzione omessa e prescritta, mediante costituzione di una RVR.

La successiva valorizzazione di tale contribuzione presso le Casse amministrative da questo Istituto potrà avvenire a seguito di presentazione di apposita istanza di ricongiunzione ex art.2 legge n.29/79.

ART.15 DPR 1092/73

Sono inoltre computabili quei servizi comunque prestati che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle Amministrazioni statali.

In pratica tale norma consente la computabilità di tutti quei servizi che, indipendentemente dalla tipologia degli stessi, abbiano consentito l'inquadramento nelle Amministrazioni statali, sia in qualità di dipendente di ruolo che non di ruolo.

Tuttavia la portata di tale norma ha carattere puramente residuale.

Documentazione prevista

Per quanto riguarda la documentazione necessaria all'erogazione della prestazione, si rimanda a pag. 9

Qualora l'iscritto ne sia in possesso, si ritiene opportuno allegare oltre ai documenti "di rito", anche un estratto assicurativo INPS.

Nota: Il servizio prestato presso le scuole materne comunali e regionali (anche per periodi successivi al 01/01/1988) con iscrizione Inps, è computabile ai sensi dell'art.12 Dpr 1092/73.

IL RISCATTO

Cosa consente

Consente di valutare onerosamente, nell'ambito di una gestione previdenziale, periodi o servizi, espressamente previsti dalla Legge, che non siano altrimenti utili a pensione, mediante versamento di un contributo da parte dei richiedenti.

Tale contributo viene determinato secondo i periodi da riscattare e il sistema di calcolo di pensione da adottare.

Destinatari

La facoltà di riscatto è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratore deceduto, i destinatari della legge sono i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.

Con nota n.10 del 17 febbraio 2005 l'Inpdap è intervenuta, in tema di riscatti del personale a tempo determinato del comparto scuola (supplenti temporanei e annuali).

Sul punto l'art.24, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n.67, a decorrere dal 01.01.1988 ha disposto, anche per detto personale, l'assoggettamento alle ex ritenute in conto entrate del tesoro.

Per effetto di tale assoggettamento contributivo, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto scuola, non più iscritto all'Inps, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza di cui al DPR 1092/73, e successive modificazioni e/o integrazioni.

Di conseguenza i servizi con iscrizione in conto entrate tesoro (oggi INPDAP) non devono essere oggetto di valutazione nei provvedimenti di riscatto/computo, in quanto, se debitamente certificati, sono utili di per sé ai fini del trattamento di quiescenza statale, anche senza richiesta degli interessati.

Le norme che hanno disciplinato nel tempo le condizioni di esercizio della facoltà di riscatto e le modalità di calcolo del relativo onere sono state ripetutamente modificate facendo di volta in volta salva l'applicazione delle previgenti disposizioni alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della nuova norma

RISCATTI PREVISTI DAL D.P.R. N.1092/73

Come si ottiene la prestazione

Il riconoscimento avviene su istanza dell'iscritto che deve essere presentata nei seguenti termini:

- **cessazione per limiti di età:** almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età; qualora il dipendente chieda il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite, la domanda si considera tempestiva, se presentata entro 2 anni dall'effettiva cessazione;
- Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo **per motivi diversi**, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90gg. dalla comunicazione del provvedimento di cessazione;
- **nel caso di decesso in servizio del dipendente**, anche se incorso nella decadenza di cui al primo punto, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di 90gg. dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.

Il riscatto può essere esercitato per il periodo di studi decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione e comunque per periodi privi di posizione assicurativa.

Nota: L'art.13 subordina l'esercizio della facoltà di riscatto, alla condizione che il possesso del titolo di studio o i periodi di pratica o d'iscrizione ad albi professionali, siano stati richiesti quale "***condizione necessaria per l'ammissione in servizio***";

ART.13 DPR 1092/73

Sono riscattabili i seguenti titoli:

1. Diploma di laurea;
2. Specializzazione;
3. Corso di studi superiori (sentenze Corte Costituzionale);
4. Periodi di pratica ed iscrizione ad albi professionali;

Documentazione prevista

La pratica di riscatto dovrà essere corredata da una diversa documentazione, in base alla tipologia della richiesta.

Richiesta di cui ai punti 1 2 3:

- Documenti "di rito" (vedi pag. 9)
- Dichiarazione dell'ente da cui risulti che il titolo era condizione necessaria per l'ammissione in servizio;
- Certificazione/Dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio se non presente nella domanda;

Richiesta di cui al punto 4:

- Documenti "di rito" (vedi pagg. 10/11)
- Certificazione/Dichiarazione sostitutiva di certificazione dal quale risulti l'iscrizione all'albo professionale o il periodo di pratica per il conseguimento dell'abilitazione professionale;
- Dichiarazione che l'iscrizione all'albo professionale o il periodo di pratica per un determinato periodo, era condizione necessaria per la partecipazione al concorso per l'ammissione in servizio;

ART. 14 DPR 1092/73

Sono riscattabili i seguenti servizi:

1. Dipendente Statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (Riscatto periodi di servizio non computabili ex art. 11 DPR 1092/73)
2. Vice pretore reggente per un tempo non inferiore a 6 mesi
3. Assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore
4. Incaricato tecnico (art.2, comma 2 L.765/60) anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della Marina Mercantile

5. Amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 RDL 745/24 e amanuense ipotecario
6. Dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero
7. Docente c/o università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 legge 311/58
8. Lettore di lingua e letteratura Italiana c/o università, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica purché ricorrano le condizioni previste dall'art. unico della legge 45/57. Tale facoltà di riscatto è stata estesa altresì anche ai docenti universitari di ruolo per i servizi prestati in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana c/o università estera (Sent. Corte Cost. n. 44/88)

Documentazione prevista

La pratica di riscatto dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Documenti "di rito" (vedi pag. 9)
- Certificazione dei servizi con indicazione dei periodi e tipo di ritenute previdenziali (INPS-CER) (per tipologia 1)
- Certificazione attestante il servizio da ammettere a riscatto (per tipologia 2,3,4,5,6,7,8)

ART. 8 E ART.142

Prevedono la facoltà di riscattare i periodi di sistemazione contributiva.

Qualora la decorrenza giuridica non coincida con quella economica è possibile regolarizzare per tale periodo (non coperto da effettivo servizio) la contribuzione pensionistica.

L'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in c.e.t. applicabili alla retribuzione spettante alla data della domanda.

Documentazione Prevista

La pratica di riscatto dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Documenti "di rito" (vedi pag. 9)
- Stato Matricolare (di servizio)

ALTRE TIPOLOGIE DI RISCATTO

ART.28 L.177/76 Riguarda i servizi prestati anteriormente al 1 giugno 1974 nelle categorie di personale di cui all'art. 2 lettere B e C DPR 1092/73, sprovvisti di iscrizione all' AGO / IVS.

ART.116 D.P.R. N.417/1971 Riguarda il riscatto dei servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute privi della necessaria copertura assicurativa.

Nota: Qualora i certificati attestanti il servizio di cui trattasi non certificano il necessario dato del "periodo in cui i servizi stessi siano stati retribuiti", gli interessati, come previsto dal DPR 28 aprile 1998 n.351, possono far ricorso all'autocertificazione.

RISCATTI PREVISTI DAL D.Lgs N.564/96

Dalla data in vigore del D.Lgs n.564/1996, possono riscattarsi, purché privi di copertura assicurativa e **successivi al 31 dicembre 1996:**

- i periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro nella misura massima di 3 anni;
- i periodi di formazione professionale, di studio o ricerca;

- i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di attività di natura discontinua, stagionale o temporanea;
- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico.

In alternativa al riscatto è possibile chiedere la prosecuzione volontaria.

RISCATTI PREVISTI DAL D.Lgs N.184 /97

Dal 12/07/1997, l'art.2 del D. Lgs n.184/97, estende agli iscritti delle forme sostitutive dell'AGO la facoltà di riscattare a domanda, con onere a proprio carico, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi universitari a seguito dei quali sia stato conseguito uno dei diplomi previsti dall'art.1 della legge n.341/90 e cioè:

- il diploma di laurea;
- il diploma universitario che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni;
- il diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore ai due anni;
- il dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati dagli specifici ordinamenti universitari.

Novita' rispetto alla precedente normativa: La predetta facoltà di riscatto può essere esercitata prescindendo dalla condizione che il relativo diploma sia stato richiesto per il posto ricoperto.

Inoltre, la valutazione dei periodi di studio va effettuata a partire dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione.

Come si ottiene la prestazione

Tutte le domande di riscatto sono da considerare utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di cessazione, se presentate in attività di servizio e, comunque, entro 90 gg. dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nota: Tali termini valgono anche per le domande di riscatto del diploma di laurea e di specializzazione, ancorché titoli riscattabili già col DPR 1092/73, in quanto il D. Lgs n.184/97 ha in realtà innovato i requisiti per l'ammissibilità a riscatto.

La facoltà di riscatto, può essere esercitata anche per 2 o più corsi legali di laurea dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli.

Dal **12/07/1997**, per effetto dell'art.3 del D. Lgs n.184/97, possono essere riscattati:

- i periodi di lavoro prestati all'estero che non siano coperti da assicurazione sociale riconosciuta da legislazione italiana;

Nota: Dall'entrata in vigore del regolamento C.E. n.1606/98 (dal 25/10/98) tale normativa nazionale non trova applicazione nei casi in cui il lavoro all'estero sia stato svolto in uno Stato membro e sia totalizzabile ai sensi del predetto regolamento.

- i periodi di aspettativa chiesti per seguire il coniuge che presta attività lavorativa all'estero;
- il periodo di congedo per motivi familiari relativi all'assistenza e alla cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento;

Nota: Con circolare INPDAP n.6 del 08/04/2008, sono state impartite le modalità operative circa la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia fruiti per periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. (Art. 1, commi 789 e 790 della Legge n. 296/2006 - DM 31 agosto 2007)

La facoltà di riscatto dei periodi in oggetto, è data ai dipendenti in servizio al momento della presentazione dell'istanza di riscatto relativamente a periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia fruiti durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con iscrizione ad una delle casse gestite dall'Istituto.

La facoltà di presentare domanda di riscatto è estesa anche ai soggetti cessati anteriormente al **21 novembre 2007** (data di entrata in vigore del decreto in esame) purché gli stessi fossero in servizio al 1° gennaio 2007 e a condizione che la relativa istanza sia stata presentata entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto (19 febbraio 2008).

Documentazione per le diverse tipologie di riscatto

- Documenti "di rito" (vedi pag. 9)
- Certificazione/Dichiarazione sostitutiva di certificazione con riferimento alla tipologia di prestazione richiesta.

Accenno al riscatto del diploma di conservatorio

I diplomi di Conservatorio conseguiti in base al previgente ordinamento " non sono considerati accademici e hanno una valenza solo per l'accesso all'impiego e, anche se prescritti per il posto ricoperto, non sono riscattabili, ai fini pensionistici, nè sulla base dell'articolo 13 del DPR 1092/73 (per i soli iscritti CTPS), nè sulla base dell'art.2 del D.Lgs.184/97 (per gli iscritti a tutte le Casse gestite dall'Inpdap)", norme, ambedue, che prevedono il riscatto di titoli di studio universitari. (risposta fornita dalla Direzione Centrale Affari Generali e Legislazione a seguito di una interrogazione parlamentare)

Per tali titoli inoltre, non risulta applicabile il disposto della Sentenza della Corte Costituzionale n.52/2000, in quanto ai corsi di studi conseguiti in

base al previgente ordinamento "si era ammessi con la licenza di 5[^] elementare". Gli stessi, quindi, non possono essere considerati corsi di studio post- secondari.

Sentenze della Corte Costituzionale

La Sentenza n **535/90** ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, 1 comma, DPR 1092/73 nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di Belle Arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nell' dell'Accademia di Belle Arti.

La Sentenza n **257/91** ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, 1 comma, DPR 1092/73 nella parte in cui non prevede, tra i periodi di tempo riscattabili, ai fini del trattamento di quiescenza, quello corrispondente alla durata di corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla scuola superiore della P.A.

La Sentenza n **52/2000** ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 13, 1 comma, DPR 1092/73 e dell'art. 2 del DLGS 184/97 nella parte in cui non consentono al dipendente dello stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'accademia delle belle Arti, ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.

ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITA'
ARTT.25 E 35 D.LGS n.151/2001;

Astensione obbligatoria: art.25

Consente il riconoscimento "gratuito" del periodo di astensione obbligatoria per l'evento maternità, avvenuto prima del rapporto di lavoro.

Requisiti

- La domanda può essere presentata da "soggetti iscritti" e quindi da soggetti in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs n.151/2001 (27 aprile 2001);
- possedere 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

Nota: Ai sensi dell'art.13, comma 1 della legge 53/2000 e dell'art.28, comma 1 D. Lgs n.151/2001, il padre ha diritto alla contribuzione figurativa per astensione obbligatoria per maternità, per i tre mesi successivi alla nascita del figlio, ma limitatamente ai casi di morte o grave infermità della madre, ovvero nei casi di abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre. L'ipotesi di "genitore solo" si realizza anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori. La situazione deve essere sempre attestata mediante apposita dichiarazione di responsabilità da parte del genitore interessato.

Per coloro che erano in servizio alla data del 27/04/2001, ma cessati prima dell'informativa ***Inpdap n.8 del.28 febbraio 2003***, ovvero, in nome e per conto i rappresentanti legali o gli eredi, i titolari di pensione indiretta o di reversibilità, possono presentare istanza entro il 29 maggio 2003.

Documentazione prevista

- Documenti "di rito" (vedi pag. 9);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si dichiara il possesso dei 5 anni di contribuzione versata in costanza di attività lavorativa;

- Certificazione/Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la data di nascita del o dei figli.

Astensione facoltativa: art. 35

Consente di riscattare a titolo "oneroso" il periodo di astensione facoltativa per l'evento maternità, avvenuto prima del rapporto di lavoro.

Requisiti

- possedere 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro;
- non aver richiesto in altre gestioni previdenziali il riscatto del periodo del corso legale di laurea, in quanto in quanto il comma 2 dell 'art. 14 Dlgs. n° 503/1992, non consente la cumulabilità fra le due prestazioni.

Nota: Soggetto legittimato è esclusivamente la madre. Per le nascite avvenute dal 18 dicembre 1977, soggetto legittimato è anche il padre in alternativa alla madre.

In ambedue i casi si potrà ammettere a riscatto un periodo di sei mesi per ciascuna maternità, collocabili entro il primo anno di vita del bambino, nel limite massimo di 5 anni.

Per le nascite avvenute dal 28 marzo 2000 in poi (L.n.53/2000), soggetti legittimati sono ambedue i genitori.

Si potrà ammettere a riscatto un periodo comunque non eccedente la durata complessiva di dieci, collocabili temporalmente entro i primi otto anni di vita del bambino, nel limite massimo di 5 anni.

Documentazione prevista

- Documenti "di rito" (vedi pag. 9);
- Certificazione/Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la data di nascita del o dei figli;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si dichiara il possesso dei 5 anni di contribuzione versata in costanza di attività lavorativa e

che non è stato richiesto, in alcuna gestione previdenziale, il riscatto del periodo del corso legale di laurea;

Nota 1: In caso di parto gemellare, viene riconosciuto il periodo relativo alla nascita di un solo figlio, in quanto l'evento parto è unico.

Nota2: Anche nel caso di morte del bambino, spetta la valutazione del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa della maternità verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, qualora:

- il bambino sia deceduto successivamente al parto;
- ci sia stata un'interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione (che è considerata parto).

Nota 3: In caso di adozione o affidamento del bambino, vedasi art.39-quater della legge 4 maggio 1983 n.184 e circolare Inpdap n.12 del 07/07/2008.

RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione indica la facoltà del dipendente di cumulare, ai fini di un unico trattamento pensionistico da erogare da parte di un ente, tutti i periodi contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali.

ART. 6 LEGGE N. 29/79

Cosa consente

Consente di ricongiungere in forma gratuita le posizioni contributive maturate presso l'Inps.

Destinatari

Riguarda tutti i dipendenti che a seguito della soppressione dell'ente, disposta con legge dello Stato o della Regione, siano poi stati trasferiti presso un ente iscritto all'Inpdap.

Requisiti

- soppressione con legge statale e regionale dell'ente pubblico, già datore di lavoro del lavoratore interessato;
- collocamento d'ufficio presso altro ente iscritto all'Inpdap del personale già dipendente dell'ente soppresso.

Come si ottiene

La ricongiunzione si ottiene a domanda, indicando la sede Inps dove è giacente la contribuzione.

Nota: Non esistono termini di decadenza e l'Inpdap può effettuare anche d'ufficio tale tipo di ricongiunzione.

Documentazione Prevista

- Documenti "di rito" (vedi pag. 9)
- Se in possesso dell'iscritto, allegare estratto assicurativo Inps.

ART.2 LEGGE N.29/79

Cosa consente

Consente di ricongiungere "onerosamente", ai fini di un unico trattamento di quiescenza, tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti nell'assicurazione generale obbligatoria o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestiti dall'Inps.

Destinatari

Sono i lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratore deceduto, i destinatari della legge sono i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.

Termini di presentazione della domanda

L'istanza di ricongiunzione deve essere presentata dall'iscritto in attività di servizio (cioè entro l'ultimo giorno di servizio); non esiste alcun termine di decadenza per i superstiti.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un'unica gestione previdenziale può essere esercitata una sola volta; può essere esercitata una seconda volta solo se sono trascorsi dieci anni dall'esercizio della prima ricongiunzione o all'atto del collocamento a riposo (ossia l'ultimo giorno di servizio).

Nota: E' esclusa qualsiasi ricongiunzione parziale.

L'onere è pari al 50% della differenza tra la quota di pensione capitalizzata corrispondente ai periodi ricongiunti (c.d. riserva matematica) e l'ammontare dei contributi trasferiti dall'INPS.

Si ricorda che per i periodi di servizio prestati c/o le scuole legalmente riconosciute coperti da contribuzione Inps, la ricongiunzione ai sensi dell'art.2 L.29/79 risulta più favorevole rispetto al riscatto previsto dall' art.116 d.p.r. n.417/1971.

Documentazione Prevista

- Documenti "di rito" (vedi pag. 9)
- Se in possesso dell'iscritto, allegare estratto assicurativo Inps.

LEGGE 05 MARZO 1990 N. 45

Cosa consente

Consente di ricongiungere "onerosamente", ai fini di un unico trattamento di quiescenza, tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (es. Cassa geometri, Avvocati, Notai ecc.)

Destinatari

- Gli iscritti all'Inpdap in qualsiasi momento dell'attività lavorativa;
- i liberi professionisti che vogliono ricongiungere verso la propria gestione previdenziale periodi assicurativi riconosciuti presso l'Inpdap;
- i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta, qualora il decesso del dante causa sia avvenuto dopo il 09 marzo 1990.

Termini di presentazione della domanda

L'istanza di ricongiunzione deve essere presentata dall'iscritto in attività di servizio (cioè **entro l'ultimo giorno di servizio**); La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un'unica gestione previdenziale può essere esercitata una sola volta; può essere esercitata una seconda volta solo se sono trascorsi dieci anni dall'esercizio della prima ricongiunzione o all'atto del collocamento a riposo (ossia l'ultimo giorno di servizio).

I superstiti degli interessati possono presentare istanza entro il termine perentorio di **due anni** dalla data di morte in attività di servizio dell'iscritto.

Nota: E' esclusa qualsiasi ricongiunzione parziale.

Documentazione Prevista

- Documenti "di rito" (vedi pag. 9)

ART.1 LEGGE 29/79

Cosa consente

La ricongiunzione "gratuita" all'Inps di tutti i periodi assicurativi esistenti presso l'Inpdap, fatta eccezione per i periodi di iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall'INPS per i quali sono tenuti al versamento di un onere di ricongiunzione a favore dell'INPS.

La relativa istanza deve essere presentata all'Ufficio competente Inps il quale, dopo aver accertato che l'iscritto ha diritto alla predetta ricongiunzione, trasmette all'Inpdap la richiesta formale di trasferimento.

A differenza della L.322/58 l'istanza può essere presentata anche se l'iscritto ha conseguito il diritto alla pensione presso l'INPDAP.

Requisito fondamentale: possedere almeno un contributo settimanale all'Inps.

Documentazione Prevista

- Documenti "di rito" (vedi pag. 9)

La certificazione delle retribuzioni dovrà riguardare "tutto" il periodo di servizio (di ruolo e non di ruolo).

COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA ALL'INPS
AI SENSI DELLA L. 322/58

Consente all'iscritto, cessato definitivamente dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, di chiedere il trasferimento presso l'Inps, di tutti i periodi con obbligo di iscrizione Inpdap.

Per eventuali periodi e/o servizi, riconosciuti utili a pensione a titolo oneroso, per i quali è in corso il pagamento rateale, l'Inpdap dovrà calcolare l'ammontare del debito residuo, che dovrà essere estinto dall'iscritto in unica soluzione.

La costituzione della posizione assicurativa "non comporta alcun onere a carico dell'iscritto". Non si può chiedere la costituzione della posizione assicurativa se per lo stesso servizio è stato già conferito l'Assegno vitalizio.

L'importo complessivo dei contributi da versare all'INPS è portato in detrazione dell'eventuale Indennità "una tantum".

Nota: L'istanza deve essere presentata solo dopo la cessazione dal servizio. In alternativa si può inoltrare all'Inps domanda di art.1 L.29/79.

Documentazione Prevista

- Documenti "di rito" (vedi pag. 9)

La certificazione delle retribuzioni dovrà riguardare "tutto" il periodo di servizio (di ruolo e non di ruolo).

Indennità "una tantum"

L'Indennità "una tantum" è il trattamento di quiescenza sostitutivo della pensione. Essa spetta all'iscritto che è già cessato dal servizio senza il diritto a pensione ma che abbia prestato un minimo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni legislative. Per cessazioni dal 10/09/1991 in poi, agli iscritti alla CPDEL, CPI, CPS e CPUG non spetta più l'Indennità "una tantum" in quanto è stata soppressa dall'art.19 della L.274/91.

Invece l'Indennità "una tantum" spetta ancora agli iscritti alla CTPS che possono vantare almeno 1 anno intero di servizio effettivamente prestato.

TOTALIZZAZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI

ART.71 LEGGE N.388/2000 SOSTITUITO DAL D. LGS 2 FEBBRAIO 2006, N.42

L'istituto della totalizzazione consente al lavoratore, che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali ha versato la propria contribuzione. (tecnica di calcolo del pro-rata)

In sostanza, la totalizzazione costituisce un'alternativa gratuita all'istituto già esistente della ricongiunzione.

Nota: Non è possibile dare seguito all'istanza di totalizzazione se esiste domanda di ricongiunzione successiva al 3/3/2006 già perfezionata con accettazione del provvedimento da parte dell'interessato.

Requisiti

- L'iscritto non deve essere titolare di un autonomo trattamento pensionistico in una gestione previdenziale;
- la contribuzione in ogni singolo fondo non deve essere inferiore a 6 anni (vecchiaia e anzianità);
- devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi ad esclusione di quelli inferiore a 6 anni;
- non sia stata presentata domanda di restituzione dei contributi.

L'art. 1, comma 76, lett. a) della **legge 247/07** ha modificato l'articolo 1, comma 1, del Dlgs 2 febbraio 2006, n. 42, riducendo il limite minimo di anzianità contributiva previsto per totalizzare i contributi versati nelle varie gestioni che passa da 6 a 3 anni.

La lettera b) del citato articolo 1 ha invece novellato l'art. 1, comma 1, del Dlgs 30 aprile 1997 n. 184, eliminando i limiti che erano previsti da detto

articolo alla possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo. Sino ad oggi infatti era possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si era raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. Con le nuove norme è possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione.

Entrambe le disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1 gennaio 2008.

REGOLAMENTO C.E. N.1606/98

Consente ai pubblici dipendenti di conseguire una prestazione pensionistica che tenga conto, ai fini del raggiungimento "**del diritto**" alla stessa, dei periodi di lavoro (coperti da contribuzione) prestati nei Paesi membri della Comunità europea.

L'Ente previdenziale dello Stato di ultima residenza e quello degli altri Stati competenti calcolano, secondo le rispettive normative, l'ammontare della prestazione in base a tutti i periodi maturati dall'interessato (pensione teorica), riducendola però, ai fini della "**misura**", in proporzione alla contribuzione di propria pertinenza rispetto al totale dei periodi presi in considerazione. (tecnica di calcolo del pro-rata)

Nota: Per periodi prestati all'estero inferiori all'anno, il periodo viene valutato "sia ai fini del diritto che della misura" della pensione.

Documentazione Prevista

- Documenti "**di rito**" (vedi pag. 9)
- Se in possesso dell'iscritto, allegare estratto assicurativo. (italiano o estero)

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Consiste nell'autorizzazione che viene data ai dipendenti di versare contribuzione a loro carico quando, in caso di sospensione, di interruzione o di cessazione del rapporto di lavoro, intendano mantenere il rapporto assicurativo, raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico o **incrementare** l'anzianità contributiva utile a pensione.

I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria, possono effettuare versamenti contributivi anche per i sei mesi precedenti la domanda.

Requisiti

L'art.69, comma 10, L. n.388/2000 ha stabilito che l'autorizzazione è subordinata alla condizione che il richiedente possa vantare due requisiti alternativamente considerati:

- nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, possa vantare almeno tre anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa;
- il versamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall'epoca del versamento della contribuzione, anche in periodi non consecutivi.

Nota: La contribuzione volontaria non è ammessa per periodi di assicurazione per i quali sussista iscrizione ad una delle forme di previdenza obbligatorie per lavoratori dipendenti pubblici o privati ovvero per lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Si rammenta che i contributi volontari sono equiparati ai contributi obbligatori e, quindi, ai servizi effettivi.

Documentazione Prevista

- Documenti "di rito" (vedi pag. 9)

RIFERIMENTI INPDAP

Processo Trattamenti Pensionistici M.I.U.R. 1 (lett. A-M)

Responsabile: *Sig.ra Carmela Puci*

Telf. 091/6782659

Fax 091/525935

E-mail cpuci@inpdap.gov.it

Dr.ssa Salvatrice Noto

Telf. 091/6782635

E-mail snoto@inpdap.gov.it

Processo Trattamenti Pensionistici M.I.U.R. 2 (lett. M-Z)

Responsabile: *Dott. Antonio Borzilleri*

Telf. 091/6782273

Fax 091/512454

E-mail aborzilleri@inpdap.gov.it

Sig.ra Grazia Chimenti

Telf. 091/6782626

E-mail gchimenti@inpdap.gov.it

Sommario

CIRCOLARE MINISTERIALE N.234 DEL 19/10/2000	Errore. Il segnalibro non è definito.
LA DICHIARAZIONE DEI SERVIZI PRE-RUOLO	Errore. Il segnalibro non è definito.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	Errore. Il segnalibro non è definito.
VARIABILI CHE INFLUENZANO L'ONERE DI UNA PRESTAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
SERVIZI VALUTABILI SENZA ALCUNA DOMANDA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
SERVIZI VALUTABILI A DOMANDA	Errore. Il segnalibro non è definito.
TERMINI DI ACCETTAZIONE DEI DECRETI CON ONERE A CARICO DEL RICHIEDENTE	Errore. Il segnalibro non è definito.
IL COMPUTO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.11 DPR 1092/73	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.12 DPR 1092/73	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.15 DPR 1092/73	Errore. Il segnalibro non è definito.
IL RISCATTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
RISCATTI PREVISTI DAL D.P.R. N.1092/73	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.13 DPR 1092/73	Errore. Il segnalibro non è definito.
RISCATTI : SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.14 DPR 1092/73	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 8 E ART.142	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALTRE TIPOLOGIE DI RISCATTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
RISCATTI PREVISTI DAL D.LGS N.184 /97	Errore. Il segnalibro non è definito.
ACCENNO AL RISCATTO DEL DIPLOMA DI CONSERVATORIO	Errore. Il segnalibro non è definito.
ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' ARTT.25 E 35 D.LGS N.151/2001;	Errore. Il segnalibro non è definito.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA: ART.25	Errore. Il segnalibro non è definito.
ASTENSIONE FACOLTATIVA: ART.35	Errore. Il segnalibro non è definito.
RICONGIUNZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.6 LEGGE N.29/79	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.2 LEGGE N.29/79	Errore. Il segnalibro non è definito.
LEGGE 05 MARZO 1990 N.45	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.1 LEGGE 29/79	Errore. Il segnalibro non è definito.
COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA ALL'INPS AI SENSI DELLA L.322/58.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
TOTALIZZAZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI	Errore. Il segnalibro non è definito.
REGOLAMENTO C.E. N.1606/98.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

